



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI
Del soppresso Ministero della Marina Mercantile

Roma, 09.01.1997 17

A/ LE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

Divisione XVII *Sez.*
Prot. N. 5174209/95 *Allegati.*

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

A.2.50

OGGETTO: **C.R.I. - CROCE ROSSA ITALIANA** Operatore Polivalente
Salvataggio in Acqua (O.P.S.A)

CIRCOLARE N° 54
Serie I
Titolo: Demanio Marittimo

Alle CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

Alle AUTORITA' PORTUALI
LORO SEDI

e, per conoscenza

COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
SEDE

Il Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana, con propria nota n. 142973 in data 12 dicembre 1996, ha chiesto, per le motivazioni evidenziate, che il brevetto di **Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua** rilasciato dalla medesima Croce Rossa Italiana, sia riconosciuto idoneo per lo svolgimento dell'attività di soccorso in mare e lungo le spiagge.

Esaminata la questione e considerato che:

- tra i compiti della Croce Rossa Italiana, ai sensi del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, rientra anche il soccorso;
- l'Ente in parola è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;
- la C.R.I., con propri atti interni, ha adottato dei programmi conformi a quello della Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento – approvato da questo Ministero, ampliati dall'esperienza maturata sia in campo nazionale che

- internazionale dalla C.R.I., intesi al conseguimento dell'abilitazione di cui trattasi;
- dal 1992 sono stati brevettati ed utilizzati circa un migliaio di operatori che in diverse località marine hanno creato opportune sinergie con le Capitanerie di porto per il raggiungimento degli scopi istituzionali attinenti, in particolare, al soccorso;

si ritiene che il brevetto di **OPERATORE POLIVALENTE DI SALVATAGGIO IN ACQUA** possa essere riconosciuto quale titolo abilitante allo svolgimento dell'attività di soccorso in mare e sulle spiagge da parte del personale appartenente alla C.R.I..

Il suddetto brevetto consentirà esclusivamente lo svolgimento dell'attività di cui trattasi nell'ambito dei compiti istituzionali della C.R.I. e non potrà sostituire le abilitazioni attualmente riconosciute valide per l'espletamento dell'attività di assistenza e soccorso dei bagnanti da apprestarsi da parte dei titolari di concessioni per stabilimenti balneari sia pubblici che privati e strutture similari, ovvero per altre attività svolgentisi sul demanio marittimo che prevedano tale servizio.

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to CILIBERTI

Per copia conforme all'originale

Capitano di Fregata (CP)
Giovambattista DOMINICI